



COMUNE DI CASATENOVO

# ARCHIVIO

CATEGORIA XI CLASSE 4 FASCICOLO 2

Istituzione di Tre Fiere di se-  
stione e merci dette rispettiva-  
mente di S. Giorasio, di S. Saccano,  
di S. Martino.

CARTELLA N. 95

ANNO 1911-12



N. 675

R. Ministero delle Finanze  
Roma

Il Consiglio comunale di Casatenovo (Como),  
con sua deliberazione 18 maggio 1911, ha deter-  
minato l'istituzione di tre fiere annuali  
prestandone le date al 4° lunedì d'Aprile, al  
2° lunedì di Agosto e pure al 2° lunedì di  
Novembre.

È riportata tale deliberazione alla ~~prefettura~~  
approvazione della R. Prefettura, questa, ~~sub~~  
con suo <sup>Decreto</sup> 30 ottobre 1911, n. 6386, 4, Sv. 8°, dispo-  
siva: "È permesso l'istituzione delle fiere di cui sopra, ed a  
titolo di registrazione della deliberazione 18-5-1911 del Consiglio Com.  
di Casatenovo, con la quale si istituiscono le fiere sopra, dovrà paga-  
re la tassa di L. 75, giusta la tabella annessa alla legge 17  
maggio 1866, n. 2932-22

È per lo meno singolare che la R. Prefettura  
abbia creduto di dover ~~completare la copia della tassa~~  
~~riservata competentemente a liquidare la tassa~~

Donde della deliberazione consigliare, ~~che~~ ~~alla~~ ~~tabella~~

~~non chiamati a~~ ~~presentare tale~~  
alla liquidazione della quale  
~~per~~ ~~per~~ ~~per~~ non chiamati apposti  
uffici, per cui temute di decreti doveva pervenire,  
e è pervenuta infatti, al presente.



la giacenza  
Partecipando ~~l'assegnazione~~ ed invitando al ritiro di  
tale Decreto, il signor Preston del Registro di Bri-  
no faceva invito al pagamento della tassa, in  
base appunto alla liquidazione prefettizia, al-  
levandone l'importo in L. 84,00 per effetto degli  
aumenti del  $\frac{1}{10}$  e dell'addizionale L. 400.

Non valsero ragioni e far modificare siffatta  
liquidazione; per cui il comune dovette sottoporre  
al pagamento della tassa di L. 84, col proprio ben-  
naturale di ~~essa~~ richiamo alla superiore Intendenza  
per avere il rimborso della quota indebitamente  
percolta dal Fisco.

~~Il richiamo del comune fu fatto istante come  
la stessa superiore Intendenza.~~

Se non che era preparato al comune una deli-  
zione che superò una vera sorpresa. Con dispaccio  
10 aprile 1912, notificato il 14 dello, la Ch. Inten-  
denza di Pavia respinse l'anzidetta richie-  
sta con una motivazione che può riassumersi  
meglio come segue: 1. La disposizione dell'art. 2 del  
~~legge~~ ~~del~~ ~~paragrafo~~ 1866 va intesa in relazione alla  
tabella annessa; 2. Le date delle fiere istituite  
nel comune di Casatenova ~~non~~ ~~supplementano~~  
nessuno perduto.

Portretto a portare la questione <sup>devanda</sup> a co' cost. Ch. Affi-



mittere, il sottoscritto osserva anzitutto come il pri-  
mo argomento intendentissimo possa ritorcersi fa-  
cilmente a sostegno della propria tesi, in quan-  
to che, se ~~non~~ ~~arbitrarietà~~ esiste fra la legge  
e la tabella che vi fa seguire, quest'ultimo  
non subordinare ~~ella~~ ~~ma~~ ~~applicando~~  
alla legge, e non può più accadere il con-  
trario senza grave ingiuria ai principi costituzionali e ai precetti dell'ordinamento legale.  
Dunque, la Tabella dev'essere unica, come uni-  
ca è la deliberazione che vi ha dato mo-  
do.

La periodicità delle Date ~~data non con-~~  
verso che sia necessaria per l'unità della  
festa - sussiste nel corrente caso. Osservi-  
si per altro, che, benché le feste ~~sempre~~ di uni-  
tati portino le denominazioni convergen-  
ti di tre Santi (S. Giorgio, S. Iacopo, S. Martino),  
non essendone non cadono nel preciso giorno  
dedicato a tali Santi (24 aprile, 7 agosto, 11 novembre), e  
bensì sono stabilite invariabilmente in  
giorno di lunedì. Secondo la tesi sostenuta  
dalla R. Intendenza, la festa dovrebbe  
essere sempre nel solo fatto che invece  
di 52 lunedì dell'anno si sono tutti



~~ORIGINAL OF ABOVE~~



## Amministrazione delle Tasse sugli affari

Ufficio del Registro

di Brivio

Stato dei decorsi del Comune

di 85

L. 10  
TRIMESTRE 10  
N. 10

Riviera del  
Comune L. 10  
Favole generale Casella N. 10  
Cassella N. 10

## AVVISO

PER PRESENTAZIONE DI DENUNZIA

Il sottoscritto Ricevitore invita il Signor Sindaco

dimorante in Castellazzo

a presentare entro il termine di dieci giorni la denuncia

consigliare alla quale  
furono istituite le fiere  
e copia del Decreto  
fertizio L. approvazione

In caso di ritardo sarà proceduto a termini di legge.

Addi



191

N. B. — Il presente Avviso dovrà  
essere riportato all'Ufficio quando si  
presenterà la denuncia.

IL RICEVITORE

firm



N. 519  
4-3-912

Prints; documents  
received -

13 s. d.

W. W. W.





Brivio, li 13 - IV. 1912

## UFFICIO DEL REGISTRO

DI

BRIVIO

## Elenco delle Carte che si trasmettono

N. 131

*All'* ILL.<sup>MO</sup> SIG. SINDACO

RISPOSTA ALLA NOTA

del N.

Dip.                      Sez.

sh  
Saratov

1-800-TIP-9-5887

[illegible]

## IL RICEVITORE

find



N. 131 di Protocollo

Ufficio del

di

Registro  
Brivio

## NOTIFICAZIONE DI DECISIONE

sopra ricorso per (1) restituzione di tassa di concessione governativa.

Il sottoscritto Ricettore del Registro di Brivio

partecipa al Sig. Indirizzo

~~residente~~ del Comune di Casatenovo

che la R. Intendenza di Finanza di Como con decisione in data 10 Aprile 1912 ha respinto il ricorso

riguardante restituzione di tassa sulla istituzione di pere

disponendo quanto segue:

Veggasi unite estratte delle decisioni

Brivio

addì 12 Aprile 1912

IL (2) Ricettore

Firma



(1) Tassa o provento cui si riferisce il ricorso.

(2) Qualifica del Capo dell' Ufficio che promuove la notificazione.

(3) L' Intendenza di Finanza di \_\_\_\_\_ oppure il Ministero delle Finanze.

(4) Accolto o respinto, in tutto od in parte.

(5) Oggetto del ricorso.



**Estratto del Regolamento 22 Maggio 1910, n. 316**  
**sulla procedura dei ricorsi in sede amministrativa**

---

Art. 6. — Contro le decisioni dell'Intendenza è ammesso il ricorso al Ministero delle Finanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso o dal ricevimento della lettera che dà notizia all'interessato della decisione presa dall'Intendenza.

Entro lo stesso termine può l'interessato produrre nuovo ricorso alla stessa Intendenza quando impugni la decisione per errore di fatto o di calcolo, e nel caso che egli abbia recuperato un documento decisivo, entro il termine di novanta giorni dalla data della ricuperazione.

Art. 7. \_\_\_\_\_

La decisione del Ministero delle Finanze è definitiva. Può però l'interessato presentare, entro novanta giorni, nuovo ricorso allo stesso Ministero, quando impugni la decisione per errore di fatto o di calcolo; e nel caso che egli abbia recuperato un documento decisivo, entro il termine pure di novanta giorni dalla data della ricuperazione.

---

L'anno millenovecento Dieci  
addì 14 del mese di aprile in Casatenovo  
Io sottoscritto (1) Perego Antonio, Messo com.  
ho notificato il secondo originale del presente avviso al Sig. Sindaco  
di Casatenovo  
consegnandola (2) al Segretario sp. Cav. Giu.  
Seppia Gianni  
che ha (3) firmato qui in calce

Firma del consegnatario dell'avviso.

Giuseppe Seppia

**IL** (1) Messo Comunale  
Perego Antonio

(1) Serviente o messo del Comune di \_\_\_\_\_ oppure, Commesso addetto all'Ufficio del \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

(2) Al medesimo oppure al Sig. \_\_\_\_\_ persona di famiglia o addetto alla casa o al servizio del medesimo.

(3) Firmato qui in calce, oppure dichiarato di non volere o di non sapere firmare.



N. 440

13 Aprile 1912

Per vostra nota e  
restituzione al semplice  
relazionato -

14.8.8.

Scriveri



Esatto della decisione Interditta  
L. 10. April 1912 N° 7596 relative  
al ritorno al formato L. federale  
per rettificaione di fatto sulla isti-  
tuzione L. fine;  
In merito si osserva:

1° « Ammettendo la disposizione dell'art° 2  
della legge 17-5-1866 n° 2933 che sottopone  
alla tassa a titolo di registrazione le  
deliberazioni consigliari per istituzione di  
fiere o mercati va intesa in relazione alla  
tabella annessa, la quale determina l'ammor-  
tore della tassa per ciascuna fiera o mercato  
e non per ciascuna deliberazione consigliare.  
2° Se fiere ed i mercati sono avvenimenti  
che si rinnovano a ricorrenze periodiche solo  
in quanto essi si ripetono in uno stesso giorno  
dei periodi in cui è diviso il tempo: settimane,  
mese od anni; è indubbiamente unico il  
mercato che si tiene il 1° lunedì di ogni  
settimana od il primo lunedì di ogni mese  
come invece ~~due~~ sarebbero i mercati agli  
effetti della legge, se essi avvenissero, per esempio  
il lunedì, ed il venerdì di ogni settimana  
od il 1° ed il 15 di ogni mese. La fiera, invece,  
è d'ordinario un avvenimento annuale  
che si ripete cioè in un determinato giorno  
di ciascun anno. Per conseguenza se vengono  
istituite in uno stesso anno più fiere che  
non si succedono ad uguale distanza di  
tempo, in uno stesso giorno dei minori periodi



in cui è diviso l'anno (mesi o settimane)  
ma ad epoche saltuarie non equidistanti;  
non potrà più dirsi che si tratti di av-  
venimento unico ripetibile a ricorrenze periodiche,  
ma di tre eventi che corrispondono a tre diverse  
epoche dell'anno, com'è appunto nel caso che si fi-  
samma.

Per queste considerazioni non può  
accogliersi il reclamo del Comune.

Per copia conforme



Il Ricevitore

*fidi*



# COMUNE DI CASATENOVO

N 975 di Protocollo

Risposta al foglio  
del 12 aprile p. p. N. 131  
Div. Sez.

Ufficio

ELENCO delle Carte che si trasmettono all' *M. M. L.*  
*Archivione del Registro di Torino*

NUMERO		DESCRIZIONE DELLE CARTE	Annotazioni
d'ordine	delle Carte		
1	1	Reclamo al Ministero delle Finanze contro la tassa percetta da codesto prefetto di Napoli sulla debitoria di un conto di deposito com. in data prescritta an. 18-5-91 ind. istruzione di che mediante tre fidejussori -	Pel debito corso e con
2	1	Bolletta st. 543 comprovante pagamento di detta tassa	Ricevuto fin

*Dall' Ufficio Municipale, li*

22 giugno

192

13  
GIU  
912

SINDA CO

**Ricevuto**  
Lenti





Municipio  
Casatenovo





N. 368 di Protocollo

Ufficio del

Registro

di

Brivio

## NOTIFICAZIONE DI DECISIONE

sopra ricorso per (1) Kassa sulle fiere e mercati

Il sottoscritto (2)

Ricevitore del Registro di

partecipa al Sig. Sindaco

residente nel Comune di Casatenovo

che (3) il Ministero delle Finanze con decisione in

data 12 Ottobre 1912 (4) ha respinto il ricorso

riguardante (5) restituzione di Kassa sulle fiere e mercati

disponendo quanto segue:

Veggasi l'unito estratto della decisione.

addì 5 Novembre 1912

Il Ricevitore

firmato



- (1) Tassa o provento cui si riferisce il ricorso.
- (2) Qualifica del Capo dell' Ufficio che promuove la notificazione.
- (3) L' Intendenza di Finanza di \_\_\_\_\_ oppure il Ministero delle Finanze.
- (4) Accolto o respinto, in tutto od in parte.
- (5) Oggetto del ricorso.



**Estratto del Regolamento 22 Maggio 1910, n. 316**  
**sulla procedura dei ricorsi in sede amministrativa**

---

Art. 6. — Contro le decisioni dell'Intendenza è ammesso il ricorso al Ministero delle Finanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso o dal ricevimento della lettera che dà notizia all'interessato della decisione presa dall'Intendenza.

Entro lo stesso termine può l'interessato produrre nuovo ricorso alla stessa Intendenza quando impugni la decisione per errore di fatto o di calcolo, e nel caso che egli abbia recuperato un documento decisivo, entro il termine di novanta giorni dalla data della ricuperazione.

Art. 7. \_\_\_\_\_

La decisione del Ministero delle Finanze è definitiva. Può però l'interessato presentare, entro novanta giorni, nuovo ricorso allo stesso Ministero, quando impugni la decisione per errore di fatto o di calcolo; e nel caso che egli abbia recuperato un documento decisivo, entro il termine pure di novanta giorni dalla data della ricuperazione.

\_\_\_\_\_

*L'anno millenovecento* \_\_\_\_\_

*addì* \_\_\_\_\_ *del mese di* \_\_\_\_\_ *in* \_\_\_\_\_

*Io sottoscritto* (1) \_\_\_\_\_

*ho notificato il secondo originale del presente avviso al Sig.* \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*consegnandola* (2) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*che ha* (3) \_\_\_\_\_

**Firma del consegnatario dell'avviso.**

**IL** (1) \_\_\_\_\_

~~~~~

(1) Serviente o messo del Comune di \_\_\_\_\_ oppure, Commesso addetto all'Ufficio del \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

(2) Al medesimo oppure al Sig. \_\_\_\_\_ persona di famiglia o addetto alla casa o al servizio del medesimo.

(3) Firmato quì in calce, oppure dichiarato di non volere o di non sapere firmare.



L'articolo 2 della legge 17  
Maggio 1866 n. 2933 ha stabilito  
che per l'istituzione di una fiera  
o di un mercato e pel loro cambiamento  
in modo permanente, deve essere  
pagata, a titolo di registrazione della  
deliberazione Del Consiglio Comunale,  
una tassa a favore dello Stato secondo  
la tabella unita alla legge stessa.

Questa tassa è unica, tanto se  
la deliberazione istituisce una fiera  
o mercato per una sola volta, quanto  
se la istituisce a ricorrenze periodiche  
e per un tempo indeterminato.

Nel caso in esame le fiere  
create dal comune di Casatenovo sono  
tre e precisamente: la fiera di San  
Giorgio stabilita per ogni 4° lunedì di  
Aprile; quella di S. Gaudenzio fissata  
per ogni 2° lunedì di Agosto, e la  
fiera di S. Martino che tenersi in ogni  
2° lunedì di Novembre, tutte con carat-  
tere permanente e con ricorrenza



periodica in tre diverse epoche dello stesso anno.

che, come asserisce il comune ricorrente, esiste antinomia fra la legge e la tabella che si fa seguito e che forma un tutto con la medesima, giacché la dizione \_\_\_\_\_

« Per l'istituzione di una fiera ecc. usata in singolare Dell'articolo 2 della legge 17 Maggio 1866, n° 2933, e in corrispondenza con quella « Per ciascuna fiera o mercato nuovo, adottata dalla tabella, e quindi è lecito ritenere con sicurezza che sebbene con una sola deliberazione del Consiglio comunale vengono istituite più fiere o mercati, per ognuna di esse si rende esigibile la tassa nella misura stabilita dalla suddetta tabella ».

Si conferma pertanto l'impugnata decisione intendenziale 10 Aprile 1912.





INTENDENZA DI FINANZA

di  
**COMO**

**Conservatoria delle Ipoteche**

di  
**LECCO**

Lecco, li ..... 191.....

N. ....

Comp. .... Serie .... Fasc. ....

RISPOSTA ALLA NOTA

del ..... N. ....

Sez. ....

LECCO-TIP. G. CONTI

— OGGETTO —

Carissimo G. Car. Vicini,

Leggo ora l'8 di lei scritto

del 14, riguardante la

Moupa - Non mi è

pervenuta la precedente

lettera del 20. XII. 1911 -

x

al fatto mi è giunto risponde  
immediatamente la

Allegati N. ....

R. M. 19. maggio 1904

N. 53224. (Comunicato

Ubertassi, legge sulle

C. G. p. 206) : ||

la ha bene accennata

di 1/10 = è unica, tenuto

(1) Non pervenuta sul  
bollettino ufficiale



- « La Deliberazione consigliare  
 « Stabilisca una funzione in un momento  
 « per una sola volta, giacché se  
 « l'istituzione a vicenda periodiche  
 « in un modo permanente »).

Di fronte a tale decisione che  
 ripercuote la vera necessità, non  
 si ha diritto sul denaro tratto in  
 conto (ammesso alla restituzione in

L. 56.00 =

|                |              |
|----------------|--------------|
| con una L.     | 21.00        |
|                | 2.50         |
| 1/10 (non 200) | = 50         |
| ovv.           | <u>28.00</u> |
| Ricambi        | <u>84.00</u> |
| A credito L.   | 56.00        |

La differenza fra la somma accettata di  
 5 (una e quella prevista sulla  
 A Budget (L. 7.50) è la  
 ricorrenza nel maggior aumento del denaro  
 (7.50)



Volente nel contempo  
che non mi fermare a rispondere  
per un sì e un no  
le deluso che non sempre  
voto si potesse avere un  
almeno utile -  
= Ove per alla famiglia

Ma, come sempre  
Si aff. bene

Stanno bene a un sì e un no -  
= e gli occorrono alla parentela  
e al bene tutto nel comune  
e accontentano -

Lunedì 17. 2. 912

La mia occupazione è portare qui  
il primo volume; restano pochi  
questi (un volume ancora per  
questo tempo (entro fine al 1° aprile per)



A. 444

# P.<sup>a</sup> Intendenza di Finanza Torino

Con deliberazione 18 maggio 1911 questa  
consiglio comunale stabiliva di istituire tre  
fiere di bestiame e mercati da tenersi annualmen-  
te al quarto lunedì d'Aprile, al secon-  
do lunedì d'Agosto e al secondo lunedì d'Novem-  
bre; e l'Ill.<sup>mo</sup> Sign. Prefetto di Torino, con suo  
Decreto 30 Ottobre d. a. n. 6388.4 di. 32, permetterà  
tale istituzione.

Il Sign. Riceriatore del registro di Brivio imputa  
conseguentemente il comune al pagamento della  
tassa di somministrazione governativa sul Decreto preci-  
sato nella somma di lire ottantaquattro, pari  
a tre bolle, quella portata dalla legge 17 maggio 1866,  
sostenendo che quest'ultima deve appunto es-  
sere pagata all'istante bolle quante sono le  
fiere istituite, sia pure con una sola delibe-  
razione.

In omaggio al canone fiscale del Salvo  
et repete, il comune ha pagato la tassa  
come sopra richiesta, siccome appare  
dalla qui allegata bolla.

Ma non evita il ricorrente ad esporre



a codesta R.<sup>ca</sup> Intendenza il proprio recla=  
mo, onde ottenere il rimborso della som=  
ma indebitamente versata.

La tassa colpisce la deliberazione e non  
già il Decreto; e poiché la legge tace assa=  
lutamente riguardo al numero delle fiere  
che possono essere stabilite con una sola  
deliberazione, la tassa deve sempre es=  
sere unica. "Ubi lex non distinguit, nec nos di=  
stinguere debemus", - La tesi del sig. Ricercatore  
di Brivio (confermata, per altro, dallo stesso De=  
creto prefettizio, in cui la tassa è liquidata  
certo incompetentemente, atteso che errone=  
amente - in misura tripla di quella  
doluta) porterebbe all'assurdo di imporre una  
tassa inquadrupla delle superiore a quella  
dalla legge voluta, quando trattasi di  
mercato settimanale. E s'ha di  
peggio ancora; per quale ragione ci si  
fermerebbe al numero annuale, anziché  
moltiplicare la tassa per tutte le fiere  
che saranno per risorgere nel corso... dei  
secoli:?!?

Per tagliare ogni dubbio sulla fondatezza  
ne occorre la R. M. 19 Maggio 1904, N. 53224.



(Comento Ubertazzi = Legge sulle Cam. Loc. pag. 200) Del tenore seguente: «La tassa accresciuta di  $\frac{1}{10}$  - è unica, tanto se la deliberazione consigliere stabilisca una fiera ad un mercato per una sola volta, quanto se l'istituirà ricorrenze periodiche ed in modo permanente.

Di fronte a tale decisione, che rispetta la vera intenzione legis il Comitato non dubita, verrà riformata la liquidazione della tassa come segue.

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Tassa unica            | L. 25, - |
| Comento $\frac{1}{10}$ | " - 2,50 |
| Id. $\frac{2}{100}$    | " 50     |
| Tassa dovuta           | L. 28,00 |

e verrà quindi rimborsata al fornitore, come se ne fa esplicita e formale richiesta, la rendenza pagata in - - - " 56,00 inevitabilmente variata sulla penultima balletta di L. 84,00

In questa fiduciosa attesa il sottoscritto con obsequio

Casatenovo, 23 febbraio 1912

Il Sindaco: F. Porro  
Per opere ad uso d'ufficio

Il Sindaco per estensor





# COMUNE DI CASATENOVO

## ESTRATTO

del verbale di *prima* convocazione del Consiglio Comunale  
 nella *ordinaria* sessione tenutasi nel giorno *18 Maggio 1911*  
 partecipata alla R. Sotto-Prefettura di Lecco con nota

Seduta *pubblica*

Presidenza *Fumagalli Antonio, Sindaco*

### CONSIGLIERI PRESENTI

- |                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| 1. <i>Garofani Francesco</i>          | 9. <i>Mazzini Dott. Antonio</i>  |
| 2. <i>Castellaro Conte Alessandro</i> | 10. <i>Preti Giuseppe</i>        |
| 3. <i>Cangiameri Paolo</i>            | 11. <i>Sironi Giovanni</i>       |
| 4. <i>Ceratti Ottavio</i>             | 12. <i>Sarnani Conte Cesare</i>  |
| 5. <i>Fumagalli Antonio, sind.</i>    | 13. <i>Stucchi Emme. Augusto</i> |
| 6. <i>" Carlo</i>                     | 14. <i>Vigano Francesco</i>      |
| 7. <i>Greppi Not. pub. Carlo Em.</i>  |                                  |
| 8. <i>" Not. Lorenza</i>              |                                  |

### CONSIGLIERI ASSENTI

*Onufri A. B.*

OGGETTO N. *16*

*Istituzione di tre fiere di bestiame e merci*



## DELIBERAZIONE

Vien data lettura d'una relazione con la quale la Giunta, premesso un cenno di storia, ma al recente e sensibilibile inasprimento dell'Imposto locale, che, se è stato sopportato con ragionevole acquiescenza dalla popolazione, ha pure desiderato di acuire in questa i desideri ed i postulati riguardanti quei nuovi provvedimenti che possono portare incremento al commercio e al progresso, propone la istituzione di tre fiere di bestiame e mercati da tenersi annualmente nelle epoche più opportune.

Il Presidente illustra la relazione, citando l'esempio di altri Comuni e annuando a fatti e a circostanze in appoggio alla proposta.

Apertasi la discussione, tutti gli intervenuti esprimono il loro parere in favore della proposta istituzione di bestiame, però, e specialmente gli On. Carlo Im. Grippi e Castellano, manifestano qualche preoccupazione sulle conseguenze della spazzamento del bestiame nelle vie e piazze pubbliche in rapporto all'igiene, alla nettezza, ecc.; al che il Presidente risponde assicurando che saranno date le disposizioni opportune e che i ferenti inconvenienti non avranno a verificarsi, o quant'meno, sono limitati alle minime ed inevitabili proporzioni.

Dopo di che vien posto in votazione per alzata e seduta il seguente

Concluso:



" Il Consiglio comunale di Casatenovo, nell'intento d'dare  
incentivo al commercio locale e d'accontentare una  
legittima desiderio della popolazione;

" Vista la legge 17 maggio 1866, n. 2933, nonché l'art. 126  
della legge com. e prov. vigente;

" Vista la relazione della propria Giunta e tutta conforme  
proposta della medesima;

" Delibera:

" 1° Sono istituite nel comune di Casatenovo tre fiere  
di bestiame e merci da tenersi annualmente sotto  
le denominazioni e alle date seguenti:

a) Fiera di S. Giorgio, al quarto lunedì di aprile;

b) Fiera di S. Quirano, al secondo lunedì di agosto;

c) Fiera di S. Martino, al secondo lunedì di novembre;

" 2° La Giunta municipale è autorizzata a desti-  
nare gli spazi pubblici da occuparsi pel servizio  
e per lo svolgimento di tali fiere, ed debbo riguardare  
a tutte le altre esigenze riguardanti il transito,  
l'igiene, la polizia, ecc.;

" 3° È pure autorizzato il pagamento della  
tassa e delle spese inerenti all'istituzione  
di cui sopra, mediante mandato sul fondo  
stanzato per le spese imprevedute all'art. 53° del  
bilancio in corso. "

In base al risultato della votazione il Presi-  
dente proclama che il mercato conclusivo è  
stato adottato a pieni voti.



Letto approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Firmato: *A. Luvagalli*

IL MEMBRO ANZIANO

Firmato: *V. Giovanni Francesco*

IL SEGRETARIO

Firmato: *G. Vini*

Per estratto conforme ad uso amministrativo

IL SEGRETARIO

*G. Vini*

Visto: *Il Sindaco  
Bordon*

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE.

Il sottoscritto Segretario dichiara che fu eseguita la pubblicazione del suddetto Verbale addì *21 Maggio* 191*1*, giorno festivo, a termini dell'art. 123 della Legge Comunale e Provinciale vigente, e che non furono presentate opposizioni.

IL SEGRETARIO

*G. Vini*

N. ....

Lecco, addì, ..... 191.....

Visto .....

Il Sotto-Prefetto




INTENDENZA di \_\_\_\_\_

Amministrazione delle Tasse sugli affari

UFFICIO del Registro  
di BRIVIO

N. \_\_\_\_\_ del Registro di corrispondenza

Adi \_\_\_\_\_



19 \_\_\_\_\_

*A. 101*  
*Con verb. rag. n. 44 in data*  
*13-1-912 trasm. la com.*  
*me entro richiesta, e sopprimo:*  
*« Permesso a vedere che ha bisogno*  
*« d'ogni 22 inverteva 22 anni*  
*« prepar. a 22 giorni il ricorso*  
*« onde aver rimborsata la parte*  
*« di 22 anni che intendo indebito »*

Nello scopo di risparmiare per quanto è possibile ai debitori verso le Finanze dello Stato le spese di atti compulsivi, il Ricevitore sottoscritto prega il Sig. Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_ a volersi compiacere di far recapitare i compiegati n. 1 avvisi ai debitori cui sono diretti e di restituire la presente munita di dichiarazione a piedi dello Stato entro esteso, colla quale si certifichi l'avvenuta remissione.

Se alcuno dei debitori avesse trasferito altrove il suo domicilio, il Sig. Sindaco è pregato di indicarne l'attuale dimora colla restituzione del relativo avviso di pagamento.

Al Sig. SINDACO

di \_\_\_\_\_



[illegible]



# ANNOTAZIONI DEL SINDACO

Il Sindaco è pregato di indicare i motivi per cui gli avvisi sono restituiti all' Ufficio, ed in caso di cambio di domicilio, di farne conoscere l' attuale.

## OSSERVAZIONI

7

non si è come per ora  
era stato indicato nel  
primo avviso

Il sottoscritto Sindaco del Comune di \_\_\_\_\_ certifica che gli avvisi designati nell' avanti estesa Tabella sono stati rimessi ai singoli destinatari, ad eccezione di quelli descritti sotto i numeri \_\_\_\_\_ che vengono restituiti al Ricevitore del Registro di \_\_\_\_\_ pei motivi indicati nella colonna 7 del presente.

Addi \_\_\_\_\_ 19\_\_\_\_

IL SINDACO

(Sigillo del Comune)





ILL.<sup>MO</sup> SIG. SINDACO

Como

*Castellani*







R. SOTTO-PREFETTURA  
DI  
LECCO

N. 4843

Risposta alla lettera del

N. ....

OGGETTO

Istituzione di  
fiere

ALLEGATI N. ....

Signor  
Sindaco  
Casatenovo

Le sottop. alla S. M. Pref. avvertendo  
che il Comune è sempre in  
attesa del Decreto

11-11-11

Gravina

Lecco, Li 23 June 1911

In relazione alla  
nota 3 covr. mese 12/83  
prego la S. V. di farmi se-  
nere un foglio di carta  
da bollo da L. 1,22, per la  
stesa del decreto relativo  
alla istituzione delle fue  
fiere di bestiame e di  
merci, di cui alla delibe-  
ra 18 maggio 1911 di  
codesto Consiglio Comu-  
nale -

Il Sotto Prefetto  
Gravina





*Signor*  
*Sirvato*  
*Casatenovo*





## COMUNE DI CASATENOVO

N. 1050 di Protocollo

Risposta al

del

N.

Ufficio

Div.

Sez.

ELENCO delle Carte che si trasmettono all' *On. Ignor Circondario*  
*S. Riva*

| NUMERO   |             | DESCRIZIONE DELLE CARTE                                                                                                                                                                      | Annotazioni                                                                                                                                                           |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| d'ordine | delle Carte |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |
| 1        | 1           | Copia autentica della delibera<br>18 maggio p. p. di questa Com.<br>Tipo Com. = per la istituzione<br>di tre <sup>annuali</sup> piene di bestiame e messi<br><del>per terreni comunali</del> | Per la pubblicazione<br>presente alla legge<br>17 maggio 1866 e<br>con prefazione di re-<br>staurazione di suo<br>tempo la copia me-<br>diante debbono<br>relazionare |

Dall' Ufficio Municipale, li

*22 luglio*

1911

IL SINDACO





R. SOTTO-PREFETTURA

DI

LECCO

N. *3721*

Risposta alla lettera del

N. \_\_\_\_\_

OGGETTO

Istituzione di fiere

ALLEGATI N. \_\_\_\_\_

Al Signor  
Sindaco di  
Casatenovo

Li 10 luglio 1917

Rinnio alla  
S. V. la deliberazione  
18 maggio u. S. relati-  
va alla istituzione di  
due fiere di bestiame e  
merci, perchè ne venga  
curata l'affissione nei  
modi di legge nei comu-  
ni limitrofi di Montic-  
ello, Cantua, e Lamagna  
in provincia di Como;  
Velate Milanese - Cam-  
parada, Lesmo, Correz-  
zana e Besenno Brian-  
za in provincia di Milano.  
Il Sotto Prefetto  
*Colly*



A. 828  
11-7-911

Import per l'effusione  
nei Comuni insorti -  
12 8 8 Jm

A. 1283

Approvare la pratica  
invece le 8 copie effuse  
nei Comuni contumaci  
e debitamente eleganti

3<sup>a</sup> feb. 1911

Jm

2.64  
8  
219.12





Piv 39

nr 6318.4

An 1109

fammine con  
cessioni governa  
tive

Il Prefetto  
della Provincia di Como



Vista la deliberazione 18 marzo 1911  
al Consiglio Comunale di Cassinetta, con  
la quale si stabilisce di istituire tre fiere  
di bestiame e merci da tenersi annual-  
mente sotto la denominazione ed alle da-  
te seguenti:

- a) Fiera di S. Giorgio - al quarto lunedì d'aprile
- b) Fiera di S. Giacomo - al secondo lunedì d'agosto
- c) Fiera di S. Martino - al secondo lunedì di novembre

Visto che la suddetta deliberazione ven-  
ne pubblicata senza opposizioni nei co-  
muni limitrofi di Cassinetta, Contro, So-  
magna in Provincia di Como, e Velate Chi-  
lense, Camparada, Lesio, Corenno e  
Besenno Brianza in Provincia di Milano.

Vista la legge 17 maggio 1886 N.  
2933:

Decreta:

È permessa l'istituzione delle fiere di cui  
sopra ed a titolo di registrazione della  
deliberazione 18-3-1911 del consiglio



Comunale di Carateuovo, con la quale si  
inibiscono le fiere stesse, sarà pagata la  
tarra di lire 75 - giurata la tabella an-  
nessa alla legge 17 maggio 1866 N.º  
2933;

Como, 30 Ottobre 1911

Il Prefetto



*[Handwritten signature]*